

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 7 del 16 Febbraio 2015

1. “SPLIT PAYMENT” - Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate - Istituiti gli appositi codici tributo per i versamenti

Dopo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, del **decreto 23 gennaio 2015** con cui vengono dettati le modalità e i termini entro cui le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute a versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, sono arrivati anche importanti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015**.

Nell’intento di agevolare l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “**split payment**”), introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), con la citata circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi **chiarimenti interpretativi** che riguardano l’**ambito soggettivo di applicazione della norma**; le **Amministrazioni Pubbliche coinvolte e i soggetti esclusi**; le modalità di correzione per le eventuali violazioni commesse (senza applicazione di sanzioni).

Il documento di prassi precisa, inoltre, che in considerazione dell’incertezza della disciplina (che ha esplicato comunque efficacia già in relazione alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015), nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, **non verranno applicate sanzioni** per le violazioni - relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso - eventualmente commesse anteriormente all’emanazione della presente circolare (9 febbraio 2015).

Ne deriva che ove le PP.AA., dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle Pubbliche Amministrazioni, **non occorrerà effettuare alcuna variazione**.

Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà **correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari**. In tal caso le Pubbliche Amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta.

L’Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015**, ha provveduto alla Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti.

Per consentire il versamento, **mediante il modello F24 Enti pubblici**, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 23 gennaio 2015, è stato istituito il seguente codice tributo:

- “**620E**”, denominato “*IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972*”.

Per consentire il versamento, **mediante il modello F24**, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 23 gennaio 2015, è stato istituito il seguente codice tributo:

- “**6040**”, denominato “*IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972*”.

L’Agenzia ricorda, infine, che per i versamenti da effettuare con le modalità descritte all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, **dovranno essere imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato**.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del decreto e della relativa relazione si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government e E-Learning** – Pubblica Amministrazione – Split Payment

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=553>

2. "SPLIT PAYMENT" - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conferma la esclusione dal meccanismo

L'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, facendo seguito alla nota n. 3395/RU del 12 gennaio 2015, con la quale erano state fornite le prime istruzioni operative, con la **Nota n. 17619 dell'11 febbraio 2015**, ha ritenuto opportuno confermare, quanto peraltro già anticipato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, la **non applicabilità del meccanismo dello split payment**.

Con la medesima circolare è stato, inoltre, precisato che in caso di ricezione di una fattura recante l'annotazione "*scissione dei pagamenti*", le amministrazioni escluse dal campo di applicazione del citato meccanismo **dovranno corrispondere al fornitore anche l'IVA relativa all'operazione ricevuta**, mentre il fornitore dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari.

In relazione a quanto sopra esposto, gli uffici dell'Agenzia preposti alla lavorazione delle fatture passive provvederanno al pagamento delle stesse fatture secondo le precedenti modalità ordinarie, che prevedono la corresponsione al fornitore dell'IVA relativa all'operazione ricevuta.

Gli uffici doganali provvederanno a corrispondere l'IVA al fornitore anche in caso di fatture che dovessero erroneamente presentare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*". In tal caso, a seguito della ricezione della fattura, gli uffici competenti comunicheranno tempestivamente al fornitore che l'Agenzia è esclusa dal meccanismo della "*scissione dei pagamenti*" e che lo stesso fornitore dovrà esercitare la rivalsa nei modi ordinari, computando l'IVA nell'ambito delle proprie dichiarazioni.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del decreto e della relativa relazione si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government e E-Learning** – Pubblica Amministrazione – Split Payment

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=553>

3. DIRITTO ANNUALE 2015 - Emanato il decreto interministeriale che determina le misure per l'anno 2015

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato reso noto, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il testo del **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**, emesso di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale si determina **le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di Commercio**, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni. Tre gli articoli del decreto.

1) Le **misure del diritto annuale** dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e da ogni soggetto iscritto nel REA, anche per le loro sedi secondarie e unità locali, sono determinate, applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, **con la riduzione percentuale dell'importo da versare, a partire dall'anno 2015, pari al 35 per cento** (art. 1). Confermate, sostanzialmente, le anticipazioni contenute nella circolare n. 22775 del 29 dicembre 2014.

2) Fissata la quota del diritto annuale riscosso da **riservare al fondo perequativo**, nonché le modalità di destinazione e di ripartizione del fondo perequativo stesso (art. 2).

3) Fissata la somma, pari a 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, che il sistema delle Camere di Commercio **destina al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi** (art. 3).

Della emanazione del decreto è stata fornita notizia dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con **nota del 10 febbraio 2015, Prot. 18254**, con la quale viene, tra l'altro, evidenziato che, per l'anno 2014, come comunicato da Unioncamere con nota n. 2350 del 29 gennaio 2015, l'impegno del sistema camerale a supporto del Confidi è stato pari a 91,8 milioni di euro; per l'anno 2014 non sarà, quindi, necessario prevedere alcuna ulteriore quota aggiuntiva del fondo di perequazione né troveranno applicazione le conseguenti previsioni di versamenti aggiuntivi da parte di codeste camere di commercio al fondo perequativo 2014 per tale finalità, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 3 del decreto in oggetto.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_8_gennaio_2015.pdf

Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale per scaricare il testo delle tabelle aggiornate si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte diritti e tasse – Diritto annuale dovuto alla camera di Commercio.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

4. CERTIFICATI DI QUALITA' RILASCIATI DA ORGANISMI STRANIERI - Chiarimenti dal Ministero sulle modalità di deposito nel Registro imprese / REA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **Parere del 9 febbraio 2015, Prot. 18030**, ha fornito chiarimenti in ordine all'inserimento nel REA o nel Registro delle imprese di certificati di qualità, che rispondono a precise direttive europee, emessi da un organismo di certificazione straniero.

Il parere è stato emanato in risposta ad un organismo straniero che lamentava l'inerzia di una Camera di Commercio che non consentiva il deposito di un certificato rilasciato dallo stesso organismo portando come giustificazione che non esistono specifiche previsioni normative e appropriate indicazioni da parte del competente Ministero.

Nel parere il Ministero dello Sviluppo Economico fa presente che, per la comunicazione di dati al Registro delle imprese / REA e l'alimentazione del fascicolo d'impresa, sono possibili **tre percorsi**:

- 1) quello dell'interscambio di dati tra sportelli unici delle attività produttive e ufficio del Registro delle imprese;
- 2) l'interscambio di dati sulla base di specifici protocolli o convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni, soggetti gestori di pubblici servizi e sistema camerale;
- 3) su "comunicazione" da parte dell'impresa.

Nel caso venga utilizzata la modalità della "comunicazione", nell'ambito della procedura "ComUnica", da parte dell'impresa si dovrà tenere presente quanto segue:

- a) il certificato, se redatto in lingua straniera, dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale;
- b) dovrà essere utilizzato, nel caso di società, il modello S5 e, nel caso di imprese individuali, i modelli, a seconda dei casi, I1 o I2, riportando nel riquadro "*Attività prevalente dell'impresa*" gli estremi del certificato;
- c) alla modulistica dovrà essere allegato il certificato, tenendo presente che lo stesso sarà inserito nel fascicolo d'impresa e sarà reso disponibile per la consultazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Camera di Commercio – REGISTRO IMPRESE – registro imprese – Questioni particolari e approfondimenti.**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=549>

5. SISTRI - Quesito sul calcolo del numero di dipendenti - Rilasciata la nuova release dell'applicazione di movimentazione

Aggiornata la **sezione FAQ** dal Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con un nuovo quesito che riguarda i produttori iniziali di rifiuti.

La nuova FAQ pubblicata in materia di SISTRI risponde al seguente quesito: "**Quale è la corretta modalità di calcolo del numero dei dipendenti per determinare l'obbligo di iscrizione?**".

La risposta pubblicata sul sito istituzionale del SISTRI è la seguente: "*Relativamente alle corrette modalità di calcolo dei dipendenti per la determinazione dell'obbligatorietà o meno di adesione al SISTRI, si assume, quale parametro per l'obbligo di iscrizione, il **numero dei dipendenti complessivi nell'intera Azienda/Ente a prescindere dal numero di dipendenti addetti alle singole unità locali di cui è dotata l'Azienda/Ente***".

Come anticipato in occasione della pubblicazione delle ultime versioni dei documenti di specifica delle interfacce, trascorso il previsto periodo di disponibilità in ambiente di sperimentazione e di pre-esercizio (simulatore), è stata rilasciata in ambiente di esercizio la **nuova release dell'applicazione di movimentazione dei rifiuti**.

Per accedere alle FAQ sul sito del SISTRI clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://sistri.it/index.php?option=com_quickfaq&view=quickfaq&Itemid=86

Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – SISTRI ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398>

6. SISTRI - Disposta la restituzione dei versamenti indebiti relativi agli anni 2010 - 2012

*“Per quanto attiene alle problematiche inerenti agli oneri indebitamente versati a titolo di iscrizione al Sistri per le annualità 2010, 2011 e 2012, sono in fase di studio le modalità operative per poter definire un piano di interventi finalizzati alla loro **restituzione o alla compensazione**, laddove ne ricorrano i presupposti”.*

Questo è quanto annunciato dal sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, Silvia Velo, nella sua risposta a un'interrogazione parlamentare presentata alla Camera dall'on. Patrizia Terzoni (Movimento 5 stelle) e altri (3-01265).

Con riferimento al contratto SISTRI, il sottosegretario ha confermato che il servizio di tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere assicurato sino al 31 dicembre 2015 da Selex, in base alla proroga prevista dal D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014 (c.d. “Decreto Competitività”), e il servizio verrà affidato a un nuovo operatore entro il 30 giugno 2015, secondo le procedure già avviate da Consip.

Ricordiamo, infatti, che il comma 9-bis, dell'art. 11 del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, inserito dall'art. 14, comma 2-bis del D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014 (c.d. “Decreto Competitività”), stabilisce che il termine finale di efficacia del contratto è stabilito al **31 dicembre 2015**. Fermo restando il predetto termine, **entro il 30 giugno 2015** il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **avvierà le procedure per l'affidamento della concessione del servizio** nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico.

Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – SISTRI ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=398>

7. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - Dal 18 febbraio in vigore le nuove regole - Previsti nuovi codici CER dal 1° giugno 2015

Il prossimo **18 febbraio 2015** entrerà in vigore la **nuova procedura per la classificazione dei rifiuti**.

A partire da tale data cambieranno le modalità di **tenuta delle scritture ambientali** (registri di carico/scarico, formulario di trasporto e schede telematiche SISTRI).

Le novità in tema di classificazione dei rifiuti sono frutto delle nuove norme previste dall'art. 13, comma 5, lett. b-bis) della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014 (c.d. “Decreto Competitività”), all'allegato D (elenco dei rifiuti), che ha riformulato l'Allegato D della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2005 (Codice ambientale) per la corretta attribuzione dei **Codici europei ai rifiuti (CER)**.

La data del 18 febbraio deriva da quanto stabilito dal successivo comma 5-bis, secondo il quale le nuove disposizioni sarebbero dovute entrare in vigore *“decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*.

Ecco cosa cambia nel concreto da febbraio:

- 1) la classificazione deve avvenire *“in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”*;
- 2) se un rifiuto è classificato con codice CER **pericoloso “assoluto”**, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione; in tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione;
- 3) se un rifiuto è classificato con codice CER **non pericoloso “assoluto”**, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
- 4) se un rifiuto è classificato con codici CER **speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso)**, per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le proprietà di pericoloso che lo stesso possiede.

Tuttavia, è necessario ricordare che dal prossimo **1° giugno 2015** la disciplina di settore sarà nuovamente rinnovata per l'entrata in vigore della decisione 2014/995/UE del 18 dicembre 2014 della Commissione europea, recante il nuovo **Elenco europeo dei rifiuti (EER)** e della parallela operatività

delle regole recate dal regolamento 1357/2014/UE del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'Allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

Con questo Regolamento, che è entrato in vigore l' 8 gennaio 2015 ma che si applica dal 1° giugno 2025, vengono modificati i codici H (i nuovi codici saranno identificati con le lettere HP) che definiscono le **caratteristiche di pericolo dei rifiuti**.

8. REVISORI ENTI LOCALI - Il CNDCEC invoca correttivi

Nel Convegno nazionale, tenutosi a Cosenza il 6 febbraio 2015, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) sono state avanzate un **pacchetto di proposte**, peraltro già inviato al Governo lo scorso ottobre perché fosse recepito nel testo Unico degli Enti Locali, che comprende correttivi al meccanismo di selezione fondato sull'estrazione a sorte, la sua estensione alle partecipate, l'aggiornamento dei compensi e il taglio di gran parte dei 93 adempimenti annuali a carico dei revisori.

Ad integrare il quadro anche la presentazione di una dettagliata **analisi statistica della Fondazione nazionale dei Commercialisti** sugli elenchi dei revisori dei conti degli Enti locali dal 2012 al 2015 da cui emerge la necessità di correttivi al meccanismo dell'estrazione per eliminare assurde e sproporzionate barriere all'accesso che penalizzano fortemente i giovani professionisti.

Per quanto riguarda l'attuale **meccanismo di selezione** dei revisori fondato sull'estrazione a sorte, secondo il commercialisti si tratta di un sistema che **rischia di ostacolare il corretto ricambio generazionale**, impedendo fisiologici travasi di competenze e crescita di nuove e giovani figure in grado di fronteggiare le gravose responsabilità connesse al ruolo.

I commercialisti suggeriscono allora di indirizzare i primi incarichi negli enti più grandi dove, essendo il controllo affidato ad un collegio di tre membri, si può meglio maturare un'esperienza sul campo basata anche sul confronto con gli altri colleghi.

Inoltre, per valorizzare lo strumento e renderlo più efficiente, è necessario **estenderlo anche alle società partecipate pubbliche** per favorire sia l'ampliamento delle opzioni di incarico, depotenziando il rischio di una indesiderata fuga di professionalità, sia una maggiore rotazione delle figure di controllo con vantaggi in termini di trasparenza e salvaguardia della figura del revisore.

In merito alla **determinazione dei compensi** si fa notare che l'ultimo aggiornamento dei massimali risale al 2005. Attualmente, infatti, la previsione di rimborsi spese non superiori al 50% dell'indennità non tiene conto degli effetti dell'estrazione su base regionale che costringono spesso il professionista a percorrere notevoli distanze per raggiungere l'ente assegnato.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=33ac40c9-6c45-43ac-85c6-1e3137135b40>

9. ELENCO REVISORI ENTI LOCALI - Analisi statistica e criticità - Uno studio della FNC

Dal 10 dicembre 2012, i Revisori dei conti degli enti locali sono estratti a sorte da un elenco tenuto dal Ministero dell'Interno e aggiornato annualmente.

La Fondazione Nazionale Commercialisti, in un documento dal titolo "**Elenco Revisori Enti locali – Analisi statistica e criticità**", presenta **una prima analisi statistica** degli iscritti negli elenchi pubblicati dal 2012 ad oggi e **mostra alcune criticità del meccanismo di estrazione** che necessitano di appropriati correttivi.

Nel 2015, gli **aspiranti revisori** sono 16.902 a fronte di 3.967 **posti disponibili**, un posto ogni quattro iscritti. Sono 9.543 gli aspiranti al primo incarico di revisore (il 57% del totale) e 6.190 sono gli iscritti che hanno già avuto almeno un incarico.

Gli iscritti in prima fascia sono 15.733 a fronte di 4.597 comuni/posti disponibili, gli iscritti in seconda fascia sono 6.932 a fronte di 1.433 comuni/posti disponibili, gli iscritti in terza fascia sono 5.142 a fronte di 635 comuni e 1.905 posti disponibili.

La probabilità di estrazione di un iscritto in prima fascia è pari in media al 10% (39% in Piemonte, 23% in Lombardia, 1% in Puglia, 4% in Campania, 8% in Calabria).

In molti casi, gli aspiranti al primo incarico, considerata l'**elevata domanda di incarichi** e la **scarsità di posti disponibili**, sono costretti a scegliere province anche molto distanti dalla propria residenza per aumentare le probabilità di estrazione sottoponendosi in tal modo a un rischio economico sproporzionato. Ad esempio, in Puglia, dove la probabilità di estrazione è più bassa, possono verificarsi casi di questo tipo. Considerata la lunghezza della regione, in alcuni casi la distanza tra due comuni può arrivare a 400 km.

Se si ipotizza che in un Comune di prima fascia è necessario come minimo effettuare 14 trasferte ed ipotizzando un costo chilometrico pari a 0,70 euro, la spesa totale sarebbe pari a 7.840 euro. Tutto ciò, naturalmente, a fronte di **compensi fermi al 2005**, molto bassi soprattutto nei comuni di prima fascia e ridotti del 10% dal DL 78/2010. Basti ricordare che in un comune sotto i 500 abitanti, e in Italia ve ne sono 849, il compenso massimo tabellare è pari a 2.060 euro che ridotto del 10% diventa pari a 1.954 euro.

Negli oltre 8 mila comuni italiani, il costo dell'organo di revisione ottenuto applicando i massimi tabellari del 2005 tutt'ora in vigore, quasi mai applicati al loro valore massimo, e senza considerare il taglio del D.L. 78/2010, è pari a 59 milioni di euro (pari allo 0,16% dell'ultima manovra finanziaria).

Sulla base di una simulazione condotta ipotizzando il raddoppio dei compensi nei solo comuni di prima fascia, il maggior costo per gli enti locali sarebbe pari a 21,6 milioni di euro.

Per scaricare il testo del documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29p86qq>

10. ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI - Regime contributivo agevolato - Adesione entro il 28 febbraio - Chiarimenti dall'INPS

Con la **circolare n. 29 del 10 febbraio 2015**, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alle **agevolazioni di carattere previdenziale** di cui possono godere, esclusivamente a domanda, le aziende iscritte alla gestione previdenziale degli **artigiani e degli esercenti attività commerciale** che, rispondendo ai requisiti richiesti dalla normativa, **aderiscono al nuovo regime forfettario** previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi 76-84, ha introdotto un **regime contributivo agevolato** per i soggetti che possiedono determinati requisiti e si trovano nelle particolari condizioni previste ai precedenti commi 54 ss.

La platea dei soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato sono individuati in coloro che si trovino ad essere **persone fisiche** esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall'altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.

Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, **possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale**.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, **privi di partecipazioni nell'ambito di società di persone o associazioni** di cui all'art. 5 del TUIR ovvero di **S.r.l.** di cui all'art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di **titolari di una o più ditte individuali**, anche organizzate in forma di impresa familiare, **esercenti un'attività recante un codice ATECO compreso nell'elenco di cui all'allegato n. 2 della circolare in questione**.

Il regime agevolato in parola, **con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda**, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfettario, come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'art. 1, comma 3, della L. n. 233/1990.

Pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, i soggetti obbligati provvederanno anche al versamento della contribuzione di maternità, che è pari ad euro 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad euro 3,72.

L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'INPS, secondo le seguenti modalità:

1. i soggetti **che già esercitano attività d'impresa alla data del 1° gennaio 2015**, dovranno compilare il **modello telematico** appositamente predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti. Questo modello andrà compilato **entro il 28 febbraio** dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato;

2. i soggetti **che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2015** e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione, sempre attraverso la procedura telematizzata **con la massima tempestività** rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Il regime previdenziale agevolato **cessa di avere effetto** a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso.

Se dovesse emergere che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato **cesserà ab origine** e verrà ripristinata l'imposizione

contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 29/2015 e dei suoi allegati clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2029%20del%2010-02-2015.pdf>

11. ACCONCIATORE - ESTETISTA - La figura del responsabile tecnico - Tre nuovi pareri del Ministero dello Sviluppo Economico

1) La normativa in vigore (art. 3, commi 5 e 5-bis, L. n. 174/2005) non impone la nomina presso le varie sedi di altrettanti, differenti, responsabili tecnici, ma consente all'impresa esercente l'attività di acconciatore di nominare uno stesso soggetto, in possesso dei requisiti di legge, quale responsabile tecnico di differenti sedi locali, purchè questi **garantisca la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività cui è preposto**. E' ovvio che questa condizione va inevitabilmente a tradursi nella impossibilità di svolgere contemporaneamente l'attività di acconciatore nelle diverse sedi dell'impresa e che quindi dovrà essere adeguatamente valutata e verificata nel caso di eventuali controlli e verifiche ispettive da parte delle autorità competenti (**Parere del 20 gennaio 2015, Prot. 6678**).

2) La **presenza del responsabile tecnico** designato dall'impresa deve essere **costante durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale**. Il responsabile tecnico che deve momentaneamente assentarsi, anche se per motivi urgenti e imprevedibili, deve essere temporaneamente sostituito da altra persona che abbia gli stessi requisiti per svolgere il ruolo di responsabile tecnico (**Parere del 2 febbraio 2015, Prot. 13472**).

3) E' da ritenersi possibile l'esercizio dell'attività di estetista da parte del professionista che si rechi presso altra sede in cui sia già legittimamente esercitata l'attività di acconciatore (così come il caso inverso), purchè esso sia preceduto dall'adeguamento dei locali e da apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti in relazione alle differenti attività, nonché dalla nomina del responsabile tecnico, secondo le vigenti previsioni di legge (**Parere del 11 febbraio 2015, Prot. 19468**).

Ricordiamo che lo stesso Ministero era già intervenuto sulla fattispecie riguardante l' "affitto di poltrona o di cabina" con la *circolare 31 gennaio 2014, Prot. 16361*, ritenendo possibile che un soggetto esercente l'attività di impresa, tanto di acconciatore quanto di estetista, possa concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori che ad estetisti, a condizione che essi risultino in possesso dei prescritti titoli abilitativi, ricordando, al contempo, che è necessario tener presente che l'idoneità dei locali richiesta per l'esercizio delle due attività risponde a criteri e requisiti differenti per quanto attiene all'adeguatezza degli spazi ed alla conformità igienico-sanitaria.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei tre pareri ministeriali si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Acconciatore, estetista ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100>

12. STIRERIA - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico sulla nomina del responsabile tecnico

La nomina di un responsabile tecnico, secondo la normativa vigente, **è necessaria anche per le imprese che intendono svolgere la sola attività di stireria**, salvo naturalmente il caso in cui l'attività di stireria non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico.

E' questo il chiarimento giunto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 29 gennaio 2015, Prot. 18008**, in risposta ad un quesito in ordine al riconoscimento dei requisiti ai fini della nomina del responsabile tecnico per l'attività di stireria - tintolavanderia.

La giustificazione si ricava dalla lettura "combinata" degli articoli 2 e 4 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (che ha introdotto la disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), del comma 1-bis, dell'art. 79 del D.Lgs. n. 59/2010 e del secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012.

Il legislatore ha inteso considerare l'attività di tintolavanderia nel suo insieme, riconducendo e riservando ad essa l'insieme dei trattamenti puntualmente elencati nel primo comma dell'art. 2 della L. n. 84/2006

(trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco o ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento ...).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del parere ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Tintolavanderia ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=132>

13. RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE - Va disapplicata la legge regionale che impone distanze minime

Una norma legislativa regionale che impone distanze minime tra rivendite di giornali e riviste, anche se proveniente da una Regione a statuto speciale, **va disapplicata**, in quanto si pone in contrasto con la normativa nazionale di cui all'art. 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che **non prevede alcuna distanza minima tra questi esercizi commerciali**. Tale norma regionale invade la materia della tutela della concorrenza riservata allo Stato, dall'art. 117, comma 2, lett. a), Cost. e confligge con i principi di diritto europeo di libero stabilimento e di concorrenza tra imprese, poiché pone restrizioni sia all'istituzione di nuove imprese che alla loro mobilità sul territorio (art. 49, TFUE).

Questo è quanto affermato dal **Consiglio di Stato (Sez. VI)**, il quale, **con la Sentenza n. 630 del 8 febbraio 2015**, interviene in materia di rivendite di giornali e riviste, ritenendo infondata una censura basata sul mancato rispetto della distanza minima tra edicole imposta da una norma di legge regionale, in quanto quest'ultima deve essere disapplicata in favore della normativa nazionale che non prevede alcuna distanza minima tra i diversi esercizi.

In particolare, la norma che impone distanze minime di cui si invocava l'applicazione è l'art. 4, Legge regionale Sardegna 5 luglio 1986, n. 49 (*Disciplina dell'attività di rivendita di giornali e riviste*).

La sentenza in esame specifica che l'art. 3, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, ha disposto che le attività commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, tra cui rientra quella di rivendita di giornali e riviste, **siano svolte senza l'obbligo di rispettare distanze minime tra esercizi della medesima tipologia**.

La potestà legislativa in materia di tutela della concorrenza è riservata allo Stato, dall'art. 117, comma 2, lett. a) Cost., che si impone nei confronti anche delle Regioni a statuto speciale (Corte Cost., 17 dicembre 2008, n. 411).

In tal caso quindi **si impone il rispetto della legge statale e non di quella regionale** che va disapplicata.

Per scaricare il testo della sentenza clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29pavoi>

14. ANAGRAFE NAZIONALE - Circolare del Ministero dell'Interno sull' ANPR - Chiarimenti ai Comuni per avviare la migrazione dei dati

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha emanato la **circolare n. 1 del 10 febbraio 2015** nella quale vengono illustrati i contenuti del nuovo regolamento, emanato con il D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194, che **disciplina le fasi e le modalità di subentro** dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e alle anagrafi comunali, nonché le modalità di funzionamento della nuova base dati.

Il piano di migrazione prevede varie fasi di attuazione: con il primo step, definito preliminare, parte il popolamento iniziale dell'ANPR con i dati dei sistemi informativi INA e AIRE durante il quale si provvederà, tramite confronto con l'anagrafe tributaria, alla validazione delle notizie che formano il codice fiscale. Durante questa operazione, che si svolgerà nel secondo semestre del 2015, i Comuni che riceveranno le segnalazioni di eventuali anomalie dovranno rimuoverle, utilizzando le proprie applicazioni, e provvedere ad un nuovo invio dei dati, con le modalità attualmente previste nell'ambito dei sistemi INA ed AIRE.

Al termine di questo percorso preliminare, i Comuni potranno avviare la fase di migrazione delle proprie banche dati sulla base del piano che verrà pubblicato sul sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici.

I dati anagrafici inviati dai Comuni saranno sottoposti a controlli formali e di qualità, sulla base di *standard* e indicatori definiti d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Qualora a seguito di tali controlli siano rilevate anomalie ed incongruenze, l'ANPR provvederà a segnalarle al Comune mediante un apposito messaggio affinché questi provveda celermente alla relativa risoluzione attraverso le funzionalità dell'ANPR.

Completata la fase di migrazione gli adempimenti anagrafici dovranno essere effettuati dai Comuni mediante l'utilizzo dell'ANPR che, con appositi servizi, renderà disponibili ai Comuni stessi i dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi per l'espletamento delle funzioni di competenza.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare del Ministero dell'Interno si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government e E-Learning** – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=253>

15. RAEE - Siglato nuovo accordo di programma tra ANCI e CdC RAEE

Il **9 febbraio 2015** è stato sottoscritto, a Milano, presso Palazzo Marino, il **nuovo Accordo di programma** per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE), i Produttori di AEE e le Associazioni delle Aziende di raccolta dei rifiuti.

Il nuovo Accordo, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49, in attuazione della Direttiva 2012/19/CE, ha una **validità triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2015** e prevede importanti conferme e novità rilevanti per la gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel nostro Paese.

Il documento sottoscritto **sostituisce quello in vigore dal 2011** e declina le fondamentali caratteristiche di istituzionalità, gratuità e universalità del servizio di ritiro offrendo certezze e garanzie sotto il profilo ambientale della fase di trattamento, mediante regole operative certe e semplici.

La principale conferma presente nell'Accordo è rappresentata dai cosiddetti "**Premi di efficienza**", cioè i corrispettivi messi a disposizione dai Sistemi collettivi per favorire scelte organizzative e operative dei Centri di raccolta, volti ad assicurare una elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei RAEE, che risultano maggiorati rispetto ai precedenti.

A ciò si aggiunge poi un **premio incrementale** che sarà erogato ai Centri di raccolta per le tonnellate raccolte in più rispetto alla media degli anni 2013 e 2014, e un ulteriore importo (13 euro per ogni tonnellata premiata) che sarà inserito in un **Fondo** finalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e all'adeguamento dei Centri di raccolta finanziato dai Sistemi collettivi con un contributo, notevolmente superiore a quanto finora dedicato.

Tale Fondo è costituito **per il triennio 2015-2017 con un contributo annuo minimo garantito di 1,3 milioni** euro fino a un tetto massimo di 2,5 milioni di euro annui.

La novità importante è rappresentata dal fatto che il 50% del fondo sarà destinato alla realizzazione di nuovi Centri di raccolta. Verranno quindi attivati dei bandi annuali per selezionare i progetti meritevoli di finanziamento.

Per scaricare il testo della convenzione e dell'accordo di programma clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.cdcrree.it/GetPage.pub_do?id=2c9c81df1edefc9e011edefbfd4000f

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** **(DAL 9 AL 14 FEBBRAIO 2015)**

1) Autorità Nazionale Anticorruzione – Provvedimento 14 gennaio 2015: Modalità operative per l'esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del «Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29p6o09>

2) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – decreto 11 dicembre 2014: Criteri e modalità applicative per la prestazione di garanzie. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29p6ob6>

3) Ministero dell'Interno: Comunicato: Redazione in lingua tedesca delle formule degli atti dello stato civile. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2015).

Con **decreto del Ministro dell'interno datato 23 gennaio 2015**, pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno, sono state approvate le formule per la redazione in lingua tedesca degli atti dello stato civile relative agli adempimenti in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli articoli 6 e 12 della legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29p9tz7>

4) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Provvedimento 27 gennaio 2015: Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili), capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio), capo III (bilancio consolidato) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 29). (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015).

Per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29p9tkk>

5) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Circolare 4 dicembre 2014, n. 6/2014: Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015).

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29p9ts6>

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (G.U.U.E n. L 38/1 del 13 febbraio 2015).

Per scaricare il testo del regolamento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_038_R_0001&from=IT